



COMUNICATO N. 58/DIV – 20 OTTOBRE 2022

58/165

CAMPIONATO SERIE C 2022 – 2023

GARE DEL 19 OTTOBRE 2022

Si riportano i risultati delle gare disputate il 19 Ottobre 2022

9^ Giornata Andata

GIRONE A

ALBINOLEFFE	ARZIGNANO V.	0-3
FERALPISALÒ	SANGIULIANO	3-1
L.R. VICENZA	MANTOVA (*)	
LECCO	JUVENTUS NEXT GEN	1-0
PERGOLETTESE	PRO PATRIA	3-2
PIACENZA	RENATE	2-3
PORDENONE	TRENTO (*)	
PRO SESTO	NOVARA	2-1
TRIESTINA	PADOVA	0-2
VIRTUS VERONA	PRO VERCELLI	0-3

(*) post. 20.10.2022

GIRONE B

ALESSANDRIA	TORRES	0-0
AQUILA MONTEVARCHI	VIRTUS ENTELLA	1-2
FERMANA	S. DONATO TAVARNELLE	1-1
FIORENZUOLA	GUBBIO	0-1
IMOLESE	CARRARESE	2-1
OLBIA	ANCONA	2-4
PONTEDERA	RECANATESE	0-0
REGGIANA	CESENA	0-1
SIENA	RIMINI	0-0
VIS PESARO	LUCCHESI	0-1

DECISIONI GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell'A.I.A. Sig. Marco Ravaglioli, nella seduta del 20 Ottobre 2022 ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano:

"

GARE DEL 19 OTTOBRE 2022

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari:

Il Giudice sportivo,
premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della nona giornata di andata del campionato i sostenitori delle Società ALESSANDRIA, FERALPISALÒ, LECCO, PIACENZA, TRIESTINA, hanno, in violazione della normativa di cui agli artt. 25 e 26 CGS:

- introdotto nell'impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore, materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala), rispetto al cui uso non sono state segnalate conseguenze dannose;
 - ovvero hanno intonato cori offensivi nei confronti dei tifosi di altre Società o di altri Destinatari, ritenuti da questo Giudice di non particolare gravità, anche in considerazione della loro dimensione, contenuto o percepibilità;
- considerato che nei confronti delle Società sopra indicate ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all'art. 29, comma 1, lett. a), b) e d) C.G.S.,

DELIBERA

salvi i provvedimenti di seguito specificati, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa, in ordine al comportamento dei loro sostenitori come sopra descritto.

SOCIETA'

AMMENDA

- € 2000 **AQUILA MONTEVARCHI** perché persona indossante una pettorina gialla, non iscritta in distinta, non identificata ma riconducibile e/o riferibile alla società (anche in considerazione della sua posizione in campo), collocata vicino alla panchina aggiuntiva, manifestava il proprio dissenso nei confronti delle decisioni arbitrali con gesti e urla e pronunciando frasi ingiuriose e minacciose nei confronti dell'arbitro, venendo quindi allontanata dal terreno di gioco e provocando un ritardo nella ripresa del gioco di circa due minuti.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 6 e 13 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti (r. arbitrale).
- € 2000 **REGGIANA**
A) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi da un suo sostenitore integrante anche ingiuria verso la persona, consistiti nell'aver svuotato una bottiglietta di acqua sul Direttore di gara e, immediatamente dopo, nell'avergliela lanciata contro;
B) per avere i suoi sostenitori al termine della gara intonato cori oltraggiosi nei confronti del Direttore di gara.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti. Misura ulteriormente attenuata in considerazione dei modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (rapporto arbitrale, r. proc. fed, r. c.c.).
- € 1000 **ANCONA** per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori presenti nel settore loro riservato integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti nell'aver lanciato all'interno del recinto di gioco al 22° minuto circa del primo tempo un bastone verso un dirigente delle Forze dell'Ordine.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta (r. proc. fed, r. c.c.).

- € 500 **RENATE** per avere i suoi tesserati causato il ritardo dell'inizio della gara di circa 2 minuti uscendo in ritardo dal rispettivo spogliatoio nonostante i solleciti del Direttore di gara.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4 e 6 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (rapporto arbitrale).
- € 300 **TORRES** per avere per avere i suoi sostenitori presenti nel settore loro riservato intonato cori oltraggiosi nei confronti di Istituzioni calcistiche al 40° e 42 ° minuto del primo tempo e al 10°, 35° e 42° minuto del secondo tempo.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta (r. proc. fed., r. c.c.).

DIRIGENTI ESPULSI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' IN SENO ALLA F.I.G.C. A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELL'AMBITO FEDERALE A TUTTO IL **28 OTTOBRE 2022 ED EURO 500 DI AMMENDA**

RIGHI EMANUELE (IMOLESE)
per avere, al 21° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta non corretta in quanto usciva dall'area tecnica ed entrava sul terreno di gioco per discutere con un calciatore della squadra avversaria.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 2, valutate le modalità complessive della condotta (panchina aggiuntiva).

MICHI ALBERTO (PONTEDERA)
per avere, al 30° minuto del primo tempo, tenuto una condotta irrispettosa nei confronti dell'arbitro, in quanto si alzava dalla panchina gesticolando nei suoi confronti e pronunciando una frase irrispettosa per dissentire nei confronti di una sua decisione.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 36, comma 2, lett. a), C.G.S, valutate le modalità complessive della condotta (panchina aggiuntiva).

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' IN SENO ALLA F.I.G.C. A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELL'AMBITO FEDERALE A TUTTO IL **28 OTTOBRE 2022**

LIVI ANGELO (AQUILA MONTEVARCHI)
per avere, al 34° minuto del secondo tempo, tenuto un comportamento irrispettoso ed ingiurioso nei confronti della quaterna arbitrale pronunciando due frasi offensive ed irrispettose per dissentire nei confronti di una decisione arbitrale.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 36, comma 2, lett. a), C.G.S, valutate le modalità complessive della condotta (r. IV ufficiale).

ALLENATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA ED EURO 1000 DI AMMENDA

MAGRINI LAMBERTO (S.DONATO TAVARNELLE)
per avere, all' 48° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irrispettosa nei confronti della quaterna arbitrale, in quanto:

A) avvicinandosi all'assistente arbitrale, proferiva frasi irrispettose nei confronti della quaterna arbitrale;

B) successivamente mentre si allontanava dal terreno di gioco, continuava a proferire frasi irrispettose nei confronti della quaterna arbitrale, pronunciando in segno di protesta anche un'espressione blasfema.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt.13 comma 2, e 36, comma 1, lett a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (r.a.a., r. proc. fed.).

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA ED EURO 500 DI AMMENDA

BARBERIO VITO

(GUBBIO)

per avere, al 44° minuto del primo tempo, tenuto una condotta irriuardosa nei confronti dell'arbitro, in quanto, uscendo dall'area tecnica, pronunciava al suo indirizzo una frase irrispettosa per dissentire nei confronti di una sua decisione.

Misura della sanzione in applicazione degli artt.13 comma 2, e 36, comma 1, lett a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (r.a.a., panchina aggiuntiva).

VIRGILI ALBERTO

(ANCONA)

per avere, al 45° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriuardosa nei confronti dell'arbitro, in quanto protestava veementemente per dissentire nei confronti di una sua decisione.

Misura della sanzione in applicazione degli artt.13 comma 2, e 36, comma 1, lett a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (r.IV ufficiale, panchina aggiuntiva).

FIORILLO GERARDO

(ANCONA)

per avere, al 45° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriuardosa nei confronti dell'arbitro, in quanto protestava veementemente per dissentire nei confronti di una sua decisione.

Misura della sanzione in applicazione degli artt.13 comma 2, e 36, comma 1, lett a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (r.IV ufficiale, panchina aggiuntiva).

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

BARBUGIAN GIOVANNI

(FERALPISALO')

per avere, al 24° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriuardosa nei confronti dell'arbitro, in quanto usciva dall'area tecnica per dissentire nei confronti di una sua decisione.

Misura della sanzione in applicazione degli artt.13 comma 2, e 36, comma 1, lett a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta.

D'ALTERIO SALVATORE

(RIMINI)

per avere, all'8° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriuardosa nei confronti dell'arbitro, in quanto usciva dall'area tecnica pronunciando al suo indirizzo una frase irrispettosa per dissentire nei confronti di una sua decisione.

Misura della sanzione in applicazione degli artt.13 comma 2, e 36, comma 1, lett a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (r.IV ufficiale).

COLAVITTO GIANLUCA

(ANCONA)

per avere, al 48° minuto del secondo tempo, tenuto un comportamento non corretto in quanto, entrava sul terreno di gioco per circa 30 metri per dissentire nei confronti di una decisione arbitrale.

Misura della sanzione in applicazione degli artt.13 comma 2, e 36, comma 1, lett a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (r.IV ufficiale).

ALLENATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

DIANA AIMO (REGGIANA)
per avere diretto la squadra mediante indicazioni fornite dagli spalti mediante l'uso di un telefono cellulare durante il secondo tempo in molteplici occasioni (15°, 20°, 21°, 29°, 34° e 37° minuto del secondo tempo) nonostante fosse squalificato, in violazione dell'art. 21, comma 9, CGS. (sanzione da scontarsi, quanto alla squalifica, nella prima gara utile dopo il termine della squalifica in corso).
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 19, comma 3, C.G.S. in considerazione della modalità complessive dei fatti (r.proc. fed.).

AMMONIZIONE (I INFR)

MALOTTI ROBERTO	(AQUILA MONTEVARCHI)
LONGO RAFFAELE	(PADOVA)
TOSCANO DOMENICO	(CESENA)
BRESCIANI MARCO	(FERALPISALO')
MONDUZZI ALESSANDRO	(IMOLESE)
DI PISELLO RICCARDO	(S. DONATO TAVARNELLE)

MASSAGGIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA ED EURO 500 DI AMMENDA

CAPITANI GIANMARCO (ANCONA)
per avere, al 33° minuto del primo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell'arbitro, in quanto protestava veementemente per dissentire nei confronti di una sua decisione.
Misura della sanzione in applicazione degli artt.13 comma 2, e 36, comma 1, lett a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (r.IV ufficiale, panchina aggiuntiva).

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

D'ORAZIO STEFANO (NOVARA)
per avere, al 33° minuto del primo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell'arbitro, in quanto usciva dall'area tecnica per dissentire nei confronti di una sua decisione.
Misura della sanzione in applicazione degli artt.13 comma 2, e 36, comma 1, lett a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

GELLI FRANCESCO (ALBINOLEFFE)
per avere, al 38° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta ingiuriosa ed irriguardosa nei confronti dell'arbitro pronunciando al suo indirizzo frasi offensive e irrispettose.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2 e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., ritenuta la continuazione e valutate le modalità complessive della condotta.

SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE

DE FEO GIANMARCO

(IMOLESE)

per avere, al 26° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario in quanto, a gioco fermo, lo colpiva con uno schiaffo al volto facendolo cadere a terra.

Misura della sanzione in applicazione dell'art 38 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta e considerato, da una parte, la delicatezza della parte del corpo dell'avversario attinta dal colpo e il fatto che la condotta è stata perpetrata a gioco fermo e, dall'altra, che non si sono verificate conseguenze dannose a carico dell'avversario.

BELLODI GABRIELE

(OLBIA)

per avere, al 45° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario in quanto, a gioco fermo, lo colpiva con uno schiaffo.

Misura della sanzione in applicazione dell'art 38 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta e considerato, da una parte, la delicatezza della parte del corpo dell'avversario attinta dal colpo e il fatto che la condotta è stata perpetrata a gioco fermo e, dall'altra, che non si sono verificate conseguenze dannose a carico dell'avversario.

MONDONICO DAVIDE

(ANCONA)

per avere, al 45° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario in quanto, a gioco fermo, lo colpiva con uno schiaffo.

Misura della sanzione in applicazione dell'art 38 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta e considerato, da una parte, la delicatezza della parte del corpo dell'avversario attinta dal colpo e il fatto che la condotta è stata perpetrata a gioco fermo e, dall'altra, che non si sono verificate conseguenze dannose a carico dell'avversario.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE

JALLOW SULAYMAN

(AQUILA MONTEVARCHI)

MORRA CLAUDIO

(PIACENZA)

CRISTINI ANDREA

(PRO VERCELLI)

ROZZIO PAOLO

(REGGIANA)

CIURLI TOMMASO

(S. DONATO TAVARNELLE)

CONTIPELLI MATTEO

(S. DONATO TAVARNELLE)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA ED EURO 1000 DI AMMENDA

CIGARINI LUCA

(REGGIANA)

A) per essere entrato al termine della gara all'interno degli spogliatoi nonostante non fosse inserito in distinta gara, allontanandosi dagli stessi su invito del commissario di campo;

B) per avere nell'occasione di cui sopra tenuto una condotta irrispettosa nei confronti del IV ufficiale di gara pronunciando al suo indirizzo frasi irrispettose.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S. (r. IV ufficiale, r. proc fed., r.c.c.).

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

NADOR FOLLY STEVEN

(AQUILA MONTEVARCHI)

CORRADI MATTIA

(PRO SESTO)

PAOLUCCI ANDREA

(VIRTUS ENTELLA)

FEDATO FRANCESCO

(VIS PESARO)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

GELLI FRANCESCO

(ALBINOLEFFE)

FILIP ROBERT CONSTANT

(ALESSANDRIA)

SHIBA CRISTIAN

(PONTEREDERA)

BENSAJA NICHOLAS

(IMOLESE)

ARINI MARIANO

(PERGOLETTESE)

GIUBILATO LORENZO

(PRO SESTO)

RAIMO ALESSANDRO

(SIENA)

MASALA ALESSANDRO

(TORRES)

AMMONIZIONE (III INFR)

PREZIOSO MARIO FRANCESCO

(ANCONA)

AMATUCCI FRANCESCO

(AQUILA MONTEVARCHI)

GENNARI MATTIA

(AQUILA MONTEVARCHI)

PIOVANELLO ENRICO

(PADOVA)

D'AMBROSIO DARIO

(CARRARESE)

BIANCHI NICOLO'

(CESENA)

CATANESE GIOVANNI

(PONTEREDERA)

BALESTRERO DAVIDE

(FERALPISALO')

PITTARELLO FILIPPO MARIA

(FERALPISALO')

SALINES EMMANUELE

(FERALPISALO')

CURRARINO MICHELE

(FIORENZUOLA)

MOLLA MARCO

(IMOLESE)

TUMBARELLO GIORGIO

(LUCCHESE)

FROSININI RUGGERO

(PIACENZA)

IOTTI ILARIO

(PRO VERCELLI)

SACO COLI

(PRO VERCELLI)

LAZZA GIULIANO

(REGGIANA)

ROSSI FAUSTO

(REGGIANA)

SCIAUDONE DANIELE

(REGGIANA)

PIETRANGELI NICOLA

(RIMINI)

ROSSETTI MATTEO

(RIMINI)

BRENNA DUCCIO

(S. DONATO TAVARNELLE)

COGLIATI PIETRO MARIA

(SANGIULIANO)

BUGLIO DAVIDE

(SIENA)

CRIMI MARCO

(TRIESTINA)

SOTTINI EDOARDO

(TRIESTINA)

FAGGIOLI ALESSANDRO

(VIRTUS ENTELLA)

COPPOLA MARIO

(VIS PESARO)

ZOIA RICCARDO

(VIS PESARO)

AMMONIZIONE (II INFR)

SALTARELLI MIRKO

(ALBINOLEFFE)

BOCCADAMO ANTONIO

(AQUILA MONTEVARCHI)

BARBA GIANLUCA

(ARZIGNANO V.)

BERTONI LUCA

(PRO PATRIA)

NICCO GIANLUCA	(PRO PATRIA)
PEROTTI CLEMENTE	(PRO PATRIA)
VAGHI STEFANO	(PRO PATRIA)
DELLA LATTA SIMONE	(CARRARESE)
CHIARELLO RICCARDO	(CESENA)
COCCOLO LUCA	(CESENA)
CORAZZA SIMONE	(CESENA)
IZZILLO NICOLAS	(PONTEDERA)
SOMMA MARCO	(PONTEDERA)
BACCHETTI LORIS	(FERALPISALO')
GUERRA SIMONE	(FERALPISALO')
SCORZA CHRISTIAN	(FERMANA)
QUAINI ALESSANDRO	(FIORENZUOLA)
SCARDINA FILIPPO MARIA	(FIORENZUOLA)
BIANCHIMANO ANDREA	(LUCCHESE)
QUIRINI ETTORE	(LUCCHESE)
CARILLO LUIGI	(NOVARA)
MASINI PATRIZIO	(NOVARA)
SONCIN MATTEO	(PERGOLETTESE)
GATTONI TOMMASO	(PRO SESTO)
TONINELLI DARIO	(PRO SESTO)
PELLEGRINI JACOPO	(REGGIANA)
MORACHIOLI GREGORIO	(RENATE)
SORRENTINO DANIELE GIOVANN	(RENATE)
GUIDETTI LUCA	(SANGIULIANO)
DI SANTO FRANCESCO	(SIENA)
BONAVOLONTA' ANGELO	(TORRES)
SARZI PUTTINI DANIELE	(TRIESTINA)
MERKAJ SILVIO	(VIRTUS ENTELLA)
CELLA STEFANO	(VIRTUS VERONA)
LONARDI LORENZO	(VIRTUS VERONA)
GHAZOINI AMINE	(VIS PESARO)

AMMONIZIONE (I INFR)

CORI SACHA	(ALBINOLEFFE)
BROGNI GIORGIO	(ANCONA)
DAVI FEDERICO	(ARZIGNANO V.)
SAIO IVAN MARIO	(ARZIGNANO V.)
PINZAUTI LORENZO	(LECCO)
SCAPUZZI LUCA	(LECCO)
DONNARUMMA ANTONIO	(PADOVA)
FRANCHINI SIMONE	(PADOVA)
BENEDETTI SIMONE	(FERALPISALO')
PILATI ALESSANDRO	(FERALPISALO')
POTOP SIMONE	(FIORENZUOLA)
MBAKOGU JERRY	(GUBBIO)
AGYEMANG GIUSEPPE	(IMOLESE)
FONSECA MATIAS	(IMOLESE)
BERTONCINI DAVIDE	(NOVARA)
INCERTI DAVIDE FABRIZIO	(OLBIA)

VOLPE MICHELE
GONZI JURI
SANTARELLI LORENZO
RIZZO MATTEO
D'ANGELO SONNY
MONTALTO ADRIANO
SEPE ALFONSO
UBALDI LEONARDO
CASTORANI MANUELE
LOMBARDO MATTIA
LOVISA ALESSANDRO
ZAMPARO LUCA
BEGHELDO GIANMARCO

(PERGOLETTESE)
(PIACENZA)
(PRO SESTO)
(PRO VERCELLI)
(REGGIANA)
(REGGIANA)
(S. DONATO TAVARNELLE)
(S. DONATO TAVARNELLE)
(SIENA)
(TORRES)
(TRIESTINA)
(VIRTUS ENTELLA)
(VIRTUS VERONA)

IL GIUDICE SPORTIVO
Dott. Stefano Palazzi

Si precisa che i predetti provvedimenti potranno essere impugnati con ricorso da presentarsi con le modalità e i termini stabiliti dall'art. 71 C.G.S.

Il contributo previsto per il reclamo potrà essere pagato tramite una delle seguenti modalità:

- addebito su conto campionato;
- assegno circolare non trasferibile intestato a F.I.G.C. Roma;
- bonifico bancario IBAN F.I.G.C. IT73R0100503309000000010000

Gli importi delle ammende irrogate con il presente Comunicato saranno addebitati sul conto campionato delle società

Publicato in Firenze il 20 Ottobre 2022

IL PRESIDENTE
Francesco Ghirelli